



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Sommario

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027	3
Definizioni	3
Art. 1 - Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario (Regionale)	4
Art. 2 - Destinatari e requisiti generali di partecipazione	4
Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione della domanda	5
3.1 Termini	5
3.2 Modalità	6
Art. 4 - Requisiti di merito	7
4.1 Regolarità accademica	7
4.2 Requisiti di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale	7
4.2.1 Requisito di accesso per gli iscritti al primo anno di laurea e laurea magistrale a ciclo unico	7
4.2.2 Requisito di merito richiesto per confermare i benefici	7
4.2.3 Mancata conferma e revoca dei benefici	8
4.3 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	8
4.3.1 Numero di crediti	8
4.3.2 Validità dei crediti e media ponderata	9
4.3.3 Esame di tirocinio dell'area medica	10
4.3.4 Bonus	10
4.3.5 Uso del bonus	11
4.3.6 Merito per gli studenti in situazione di disabilità/handicap	11
4.4 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione	11
4.4.1 Studenti iscritti al primo anno per confermare i benefici	11
4.4.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo	11
Art. 5 - Requisiti economici	11
5.1 L'ISEE 2026 per il diritto allo studio universitario	11
5.1.1 Acquisizione dei dati	12
5.1.2 Importi Borsa di Studio ottenuti nell'anno di imposta 2024	12
5.1.3 Casi di non accettazione dell'attestazione ISEE	12
5.2 Limiti reddituali e patrimoniali	12
5.3 Studente autonomo	13
5.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare all'estero	13



Art. 6 - Importi di Borsa di Studio e ristorazione gratuita	14
6.1 Fasce di reddito	15
6.2 Provenienza geografica	15
6.3 Importi Borse di Studio	16
6.3.1 Iscritti ad anni di corso regolare	16
6.3.2 Iscritti al primo fuori corso	18
6.4 Ristorazione gratuita	18
6.4.1 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di mantenimento parziale di Borsa di Studio	18
6.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso	19
6.4.3 Prosecuzione del servizio post lauream	19
Art. 7 - Integrazioni Borsa di Studio regionale a.a. 2026/27	19
7.1 Mobilità Internazionale	19
7.1.1 Termine per la presentazione della domanda	20
7.1.2 Graduatoria	20
7.1.3 Tempi e modalità di pagamento	20
7.2 Laureati entro la durata normale del corso a.a. 2026/27 - Premio di laurea	20
Art. 8 - Procedure per la generazione delle graduatorie	20
8.1 Studenti iscritti a un primo anno, ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuola di specializzazione	20
8.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	20
Art. 9 - Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi	21
Art. 10 - Modalità di pagamento delle Borse di Studio e delle integrazioni	21
10.1 Tempi di pagamento	22
10.1.1 Prima rata	22
10.1.2 Seconda rata	22
10.1.3 Sospensione del pagamento	22
Art. 11 - Studenti iscritti al "Semestre aperto" con immatricolazione a.a. 2026/2027 nel secondo semestre	23
Art. 12 - Incompatibilità	23
Art. 13 - Decadenza dal beneficio di Borsa di Studio	24
13.1 Decadenza totale	24
13.2 Decadenza parziale	24
13.3 Conseguenze della decadenza	24
Art. 14 - Controlli di veridicità delle autocertificazioni	25
Art. 15 - Responsabile del procedimento e contatti	26
Allegato 1 - Elenco Paesi per cui è richiesta la presentazione di documentazione estera reddituale e patrimoniale (2025) per la determinazione dell'ISEE Università parificato	27
Allegato 2 – Elenco corsi S.T.E.M. dell'Università degli Studi di Milano	28



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Emanato con decreto rettorale n. 27097/26, rep. prog. n. 2891/2026 del 8 luglio 2026

Il concorso per l'assegnazione della Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario (regionale) si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2026/27 si iscrivono o intendono iscriversi ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Milano e che sono in possesso, congiuntamente, dei requisiti di **merito**, di **reddito** e di **regolarità accademica** specificati nel presente Bando. Non sono previste Borse di Studio né per solo merito né per solo reddito.

Il presente bando è pubblicato in conformità al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, alla relativa circolare n. 13676 del 11 maggio 2022 e alla deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XII/6298 del 15 luglio 2026 in merito ai criteri e alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno accademico 2026/2027.



ATTENZIONE: gli studenti, compresi quelli che si iscriveranno al "Semestre aperto" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi Dentaria e di Medicina Veterinaria, possono presentare la domanda **a partire dal 10 luglio e fino al 30 settembre 2026** anche se **non ancora iscritti all'a.a. 2026/27**. L'assegnazione del beneficio è in ogni caso subordinata all'avvenuta iscrizione entro i termini successivamente specificati.

I beneficiari di Borsa di studio regionale a.a. 2025/26 per concorrere all'assegnazione dei benefici a.a. 2026/27 devono necessariamente presentare domanda. La conferma del beneficio **non è infatti automatica**.

I termini e le modalità di presentazione della domanda, validi anche per coloro che perfezioneranno l'iscrizione dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo il conseguimento della laurea triennale, sono indicati al successivo **ARTICOLO 3**.

Definizioni

Ai sensi del presente bando si intende:

- **per idoneo:** studente in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso;
- **per beneficiario:** studente in possesso dei requisiti richiesti e vincitore della Borsa di Studio;
- **per beneficiario parziale:** studente in possesso dei requisiti richiesti e che riceve il beneficio nella misura del 50% in quanto iscritto al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso oppure in quanto iscritto al primo anno di corso che consegue il requisito di merito a posteriori successivamente alla data del 10 agosto 2027 ed entro la data del 30 novembre 2027. L'esonero tasse spettante è parziale, nella misura del 50% del contributo universitario;
- **per bonus:** n. di crediti utilizzabili dallo studente in aggiunta a quelli sostenuti per soddisfare il requisito minimo di merito previsto dal bando;
- **per ISEE:** Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che rappresenta la situazione economica del nucleo familiare dello studente in considerazione del reddito, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e della composizione del nucleo familiare. Ai fini della richiesta dei benefici è necessariamente richiesto un *ISEE 2026 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*;
- **per ISPE:** Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dividendo l'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell'ISEE;
- **per prima immatricolazione:** prima iscrizione assoluta a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/27) con medesimo titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2026/27, in qualunque Università/Istituto AFAM italiani, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, decadenza, abbandono degli studi, laurea, ecc.);
- **per reimmatricolazione:** iscrizione effettuata dopo una precedente rinuncia/decadenza/abbandono



studi;

- **per abbreviazione di carriera:** riconoscimento parziale nell'attuale carriera di anni accademici già compiuti e terminati con il conseguimento della laurea o con rinuncia studi;
- **per corsi S.T.E.M.:** i corsi attivati nelle macro aree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (i corsi attivati presso UNIMI sono elencati nell'allegato 2);
- **Studente indipendente:** studente autonomo (art. 5.3), che utilizza **un alloggio a titolo oneroso** documentabile, nei pressi della sede universitaria frequentata e che rispetti la durata di validità stabilita nell'art. 6.2 per lo studente fuori sede.

Art. 1 - Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario (Regionale)

La Borsa di Studio regionale è composta di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione gratuito. La parte erogata in denaro, pertanto, sarà al netto della quota trattenuta per il servizio ristorazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 3, comma 7, Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021.

Il presente concorso è finanziato da Regione Lombardia e dal MUR.

Nel caso in cui i finanziamenti sopracitati non risultino sufficienti all'assegnazione della Borsa di Studio alla totalità degli studenti idonei, l'Ateneo, a seguito di opportune verifiche sul numero degli idonei non beneficiari e costi, valuterà - nel perimetro di sostenibilità definito dagli Organi Accademici - la sussistenza delle condizioni per l'erogazione di borse aggiuntive.

Gli idonei e i beneficiari di Borsa di Studio regionale sono esonerati dal pagamento della 2ª rata universitaria; gli idonei e i beneficiari parziali sono esonerati in misura del 50%.

! IMPORTANTE: la Borsa di Studio regionale è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica (CU) comprensiva degli importi erogati in denaro e della quota del servizio di ristorazione gratuito trattenuta.

Art. 2 - Destinatari e requisiti generali di partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e gli studenti stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi Artt. 4 e 5, iscritti o intenzionati a iscriversi a tempo pieno per l'a.a. 2026/27 ai seguenti livelli di corso:

- a) laurea (3 anni: laurea di primo livello);
- b) laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni: laurea di primo e secondo livello unificate);
- c) laurea magistrale (2 anni: laurea di secondo livello);
- d) scuola di specializzazione (con esclusione dei medici con contratto di formazione specialistica);
- e) dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio e assegni di ricerca);
- f) al "semestre aperto" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi Dentaria e di Medicina Veterinaria, Art. 11.

NON possono partecipare al concorso e saranno esclusi dalla graduatoria le seguenti categorie di candidati:

1. Già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2026/27;
2. Beneficiari per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo beneficio, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;
3. Si iscrivono al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio o un trasferimento di corso di laurea o reimmatricolandosi dopo rinuncia/decadenza/abbandono studi;
4. Si iscrivono con ripetizione di un anno di corso al quale erano già stati iscritti precedentemente;



5. Iscritti a tempo parziale;
6. Iscritti con abbreviazione di carriera, in seguito al riconoscimento di precedente carriera svolta presso un Ateneo estero;
7. Non risultano iscritti all'a.a. 2026/27 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, ad eccezione dei richiedenti i benefici del dottorato di ricerca, scuola di specializzazione o del 1° anno laurea magistrale;
8. Iscritti all'a.a. 2026/27 che conseguano il titolo di laurea prima della pubblicazione della graduatoria definitiva;
9. Non presentano la documentazione richiesta o presentano documentazione non veritiera e/o irregolare;

Le Borse di Studio sono riferite all'anno di corso **a cui ci si iscrive nell'a.a. 2026/27**.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione le Borse di Studio vengono concesse in riferimento all'iscrizione attiva all'anno accademico della specifica scuola: per gli iscritti alla specializzazione in area medica per non medici, la cui coorte risulta anteriore di un anno accademico, è richiesta l'iscrizione all'a.a. 2025/26.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per un'iscrizione a un anno di corso, **per la prima volta**, di ciascun livello di studi a partire dall'anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione, con le seguenti modalità:

1. Per gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata normale del corso più un semestre (1° fuori corso);
2. Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata normale del corso di studi frequentato (2° fuori corso);
3. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione (con esclusione dei medici con contratto di formazione specialistica), ai corsi di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio e assegni di ricerca), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti.

ATTENZIONE: Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio può beneficiare delle agevolazioni e dei servizi a sostegno del diritto allo studio **per una sola iscrizione**. Se non ha mai usufruito dei benefici per il diritto allo studio deve, pertanto, scegliere una delle due iscrizioni come riferimento, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Se, invece, già usufruisce dei benefici relativamente al corso di prima iscrizione non può scegliere la seconda iscrizione quale riferimento dei benefici per il diritto allo studio.

Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

3.1 Termini

La domanda di Borsa di Studio deve essere presentata **entro il 30 settembre 2026**.

Il sopradetto termine è perentorio, **pena l'esclusione dal concorso**. Lo studente dovrà **compilare e confermare** la domanda online (cliccando su: "Conferma domanda" in Riepilogo), entro tale data, ore 23.59 (GMT+2). Le domande non interamente compilate e confermate non saranno acquisite ai fini del concorso.

Al termine della richiesta sarà inviata allo studente la conferma dei benefici richiesti per l'a.a. 2026/27 all'email universitaria o all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

E' possibile presentare una sola domanda. Chi, registrandosi più volte in maniera irregolare, presentasse più domande, sarà escluso d'ufficio dalla graduatoria. La domanda presentata online, una volta confermata, non può essere modificata o annullata. **Qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio**, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, rinuncia studi, sospensione degli studi, passaggio di corso,



risoluzione/variazione del contratto d'affitto inviato per il riconoscimento della condizione di fuori sede, ecc.) deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Borse di Studio che procederà all'eventuale revoca dei benefici nel caso non siano mantenuti i requisiti richiesti o alla variazione dell'importo di Borsa di Studio spettante.

3.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso **non occorre essere già iscritti all'a.a. 2026/27**.

I richiedenti i benefici per il 1° anno di magistrale non devono essere necessariamente laureati al momento della trasmissione della domanda. Potranno comunicare successivamente i dati di laurea triennale via e-mail attraverso il servizio Informastudenti: <https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML> > Tasse e benefici – Fees and benefits > Borse di studio – Scholarships.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate on line accedendo a:

<https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/>

In fase di compilazione della domanda online, è richiesta **la selezione del beneficio "Borsa di studio regionale e Borsa d'Ateneo"** poiché la domanda sarà esaminata d'ufficio per l'attribuzione del beneficio in base ai requisiti reddituali posseduti dallo studente.

Gli studenti in possesso dell'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo (nome.cognome@studenti.unimi.it) devono **autenticarsi** alla procedura attraverso le credenziali d'Ateneo, **compilare** la modulistica e **confermare** l'inserimento dei dati entro la scadenza.

Gli studenti non ancora iscritti dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale www.unimi.it (<https://registrazione.unimi.it>).

In entrambi i casi può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, documentazione del nucleo familiare estero, ecc..). L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload nell'apposita pagina online (<https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/>) entro i termini stabiliti. Non saranno accettati formati diversi dal PDF (es. jpg, btm).



IMPORTANTE: la mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento non veritiero e/o irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Trasferimento da altro ateneo:

Lo studente che si sia trasferito da altre Università dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata nei termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente, entro la pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Richiesta modifica domanda presentata:

Lo studente beneficiario in qualità di iscritto al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso, in caso di conseguimento del titolo di studio a dicembre 2026 e di successiva iscrizione alla laurea magistrale, deve richiedere la modifica della domanda a.a. 2026/27 presentata, così da essere valutato come iscritto alla magistrale.

Lo studente beneficiario sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione alla magistrale che non consegua il titolo a dicembre 2026 deve richiedere la modifica della domanda a.a. 2026/27 presentata, così da essere valutato in qualità di iscritto al fuori corso di un corso di laurea.



Le richieste di modifica dovranno essere effettuate all'ufficio Borse di studio attraverso il Servizio Informastudenti, **entro il 31 gennaio 2027**.

Art. 4 - Requisiti di merito

4.1 Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (rinuncia studi, decadenza, abbandono degli studi o trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente abbia ripetuto uno stesso anno di corso del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2026/27, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione**, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga è applicata solo agli iscritti a un anno di corso successivo al primo.

ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza/abbandono studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

4.2 Requisiti di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale

4.2.1 Requisito di accesso per gli iscritti al primo anno di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Gli studenti iscritti per la prima volta **al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico** devono sostenere la prova di verifica della preparazione iniziale richiesta per l'ammissione ai singoli corsi di studio.

4.2.2 Requisito di merito richiesto per confermare i benefici

La condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui all'Art. 5. Il beneficio potrà essere confermato solo con l'acquisizione alla data del 10 agosto 2027 dei crediti minimi previsti. Il requisito di merito a posteriori, pertanto, determinerà la conferma o la revoca del beneficio assegnato.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea triennale o magistrale a ciclo unico dovranno acquisire 35 crediti entro tale data. Per il conseguimento di tale requisito è disponibile un bonus di 5 crediti (Artt. 4.3.4 e 4.3.5) che, se necessario, sarà applicato automaticamente per raggiungere il requisito di merito minimo richiesto.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale dovranno acquisire 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) entro la suddetta data del 10 agosto 2027. Per il conseguimento di tale requisito NON è prevista la possibilità di utilizzare il bonus.

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti fissato dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui acquisibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.



Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico si applica la seguente formula:

$$35 : 60 = X : \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}$$

$$X (\text{livello minimo di crediti da conseguire}) = \frac{35 \times \text{numero massimo di crediti previsti nel proprio corso}}{60}$$

Per i corsi di laurea magistrale si applica la seguente formula:

$$20 (23) : 60 = X : \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}$$

$$X (\text{livello minimo dei crediti da conseguire}) = \frac{20 (23) \times \text{numero massimo dei crediti acquisibili nel proprio corso}}{60}$$



ATTENZIONE: in deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2027 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2027.



IMPORTANTE: i crediti di esami fuori piano o in sovrannumero, i crediti dei singoli moduli in itinere, i crediti di esami parzialmente convalidati che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente, **NON** sono considerati validi ai fini del requisito di merito. Concorrono al raggiungimento del requisito di merito esclusivamente i seguenti crediti: esami completi, stage, attività elettive, laboratori, seminari, tirocini, esami sostenuti in Erasmus e i crediti acquisiti di accertamenti linguistici a seguito di convalida di certificazione linguistica.

4.2.3 Mancata conferma e revoca dei benefici

Se il requisito di merito richiesto a posteriori non viene conseguito al 10 agosto 2027 ma al 30 novembre 2027 lo studente non ha diritto alla 2^a rata della Borsa di Studio ma mantiene, come **beneficiario parziale**, la 1^a rata.

Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2027 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

In caso di revoca sarà chiesto di restituire la 1^a rata di Borsa di Studio e il costo dei pasti fruiti gratuitamente. Tale disposizione non è applicata agli studenti in situazione di disabilità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, pertanto, mantengono i benefici assegnati per il primo anno.

La revoca comporterà, conseguentemente, anche la perdita del diritto all'esonero delle tasse universitarie.

4.3 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

4.3.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami in piano sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026; le convalide parziali non avranno rilevanza.

Diversamente dagli iscritti a un primo anno di corso non è richiesto un requisito di merito a posteriori per confermare i benefici assegnati nell'a.a. 2026/27.



NUMERO MINIMO DI CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE ENTRO IL 10 AGOSTO 2026 PER L'ANNO DI CORSO A CUI LO STUDENTE SI ISCRIVE NELL'A.A. 2026/27.

1- CORSI AD ACCESSO LIBERO

Corso	2°	3°	4°	5°	6°	Ultimo semestre (¹)
Laurea	35	80	==	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55 (²)
Laurea magistrale	30	==	==	==	==	80

2 - CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO

Corso	2°	3°	4°	5°	6°	Ultimo semestre (¹)
Laurea	35	88	==	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60 (²)
Laurea magistrale	34	==	==	==	==	88

1 Primo anno fuori corso

2 Rispetto all'ultimo anno di corso

! IMPORTANTE: il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione** comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (Art. 4.1).

Per i corsi di studio, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.

Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Esempio per un 2° anno di corso a.a. 2026/27:

Esempio per un 3° anno di corso a.a. 2026/27:

$$\text{Merito richiesto} = \frac{(\text{CFU massimi previsti}) \times 35 \text{ (30 o 34)}}{60} \quad \text{Merito richiesto} = \frac{(\text{CFU massimi previsti}) \times 80 \text{ (88)}}{120}$$

I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1° anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la tesi o per la prova finale.

4.3.2 Validità dei crediti e media ponderata

In fase di compilazione della domanda on line sarà visualizzato il numero dei crediti degli esami in piano del corso di iscrizione e la media ponderata come risultano nella propria carriera. È possibile modificare i valori indicati dall'applicazione nel caso si riscontri la mancata verbalizzazione degli esami sostenuti. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: sono richiesti i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione** dell'attuale corso di studi entro il 10 agosto 2026. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. NON devono essere considerati i crediti di esami fuori piano o in sovrannumero, dei singoli moduli in itinere, i crediti di esami parzialmente convalidati che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente. Concorrono al



raggiungimento del requisito di merito esclusivamente i seguenti crediti: esami completi, stage, attività elettive, laboratori, seminari, tirocini, esami sostenuti in Erasmus e i crediti acquisiti di accertamenti linguistici a seguito di convalida di certificazione linguistica.

Media ponderata: nel calcolo della media ponderata non devono essere considerati gli esami senza votazione espressa in trentesimi. La votazione 30 e lode è da considerare come 30.

Si deve moltiplicare ogni votazione dell'esame per il valore in crediti; la somma data da tali risultati va poi divisa per la somma dei crediti degli esami con votazione in trentesimi considerati.

ESEMPIO PER CALCOLARE LA MEDIA PONDERATA

Esami	Voto	Valore
Esame 1	26/30	9 crediti
Esame 2	30 e lode	12 crediti
Esame 3	18/30	8 crediti
Esame 4	Approvato	3 crediti
Esame 5	Approvato	6 crediti
Esame 6	25/30	10 crediti

Totale crediti posseduti: 48 crediti

Totale crediti da considerare per media ponderata: 39 crediti (solo gli esami con il voto in trentesimi)

CALCOLO MEDIA PONDERATA:

$$(26 \times 9 = 234) + (30 \times 12 = 360) + (18 \times 8 = 144) + (25 \times 10 = 250) = \text{totale } 988$$

$$\frac{988}{39} = 25,33 \text{ (media ponderata)}$$

4.3.3 Esame di tirocinio dell'area medica

In deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2026 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2026.

4.3.4 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti negli Artt. 4.2.2 o 4.3.1 potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.



4.3.5 Uso del bonus

- Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota residua del bonus non fruita potrà essere utilizzata negli anni accademici successivi;
- il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito a posteriori per gli studenti iscritti al 1° anno di laurea magistrale;
- il bonus inutilizzato e maturato di 15 CFU o la quota residua non utilizzata nel corso della laurea triennale possono essere utilizzati dallo studente iscritto alla magistrale, a partire dal 2° anno di iscrizione;
- il criterio proporzionale richiamato negli Artt. 4.2.2 e 4.3.1 si applica anche ai valori del bonus, con arrotondamento per eccesso, fermo restando che la massima quota utilizzabile è quella indicata al precedente Art. 4.3.4 per specifico anno di iscrizione;
- gli studenti iscritti alla magistrale provenienti da altri Atenei italiani devono autocertificare l'eventuale quota di bonus utilizzata nel corso di laurea triennale o di non aver mai utilizzato il bonus;
- il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.

4.3.6 Merito per gli studenti in situazione di disabilità/handicap

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il requisito di merito richiesto nell'Art. 4.3.1 sarà ridotto del 40%, in attuazione dell'art. 14 comma 2 D.P.C.M. 9 aprile 2001.

4.4 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione

4.4.1 Studenti iscritti al primo anno per confermare i benefici

Gli studenti beneficiari mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l'esame finale di profitto del primo anno.

In caso negativo, seguirà la decadenza totale dei benefici.

4.4.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti devono risultare, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione**, regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, senza interruzioni di carriera (Art. 4.1).

Art. 5 - Requisiti economici

5.1 L'ISEE 2026 per il diritto allo studio universitario

La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio regionale è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito chiamato ISEE Università), ai sensi dell'articolo 8 del DPCM n. 159/2013, del DM 1320 del 17 dicembre 2021 e delle eventuali modifiche e integrazioni.

Per l'a.a. 2026/27 i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno solare 2024 e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al 31 dicembre 2024.

L'ISEE Università è un'attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente online, attraverso il portale Inps o presso i Centri Assistenza Fiscali (CAF).

Si precisa che l'attestazione viene rilasciata sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.



ISEE PRECOMPILATO: per facilitare la compilazione della DSU e per ottenere l'attestazione ISEE Università in tempi molto brevi, la normativa ISEE ha introdotto la DSU precompilata caratterizzata da dati autodichiarati e da altri dati precompilati forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate e da Inps. L'ISEE precompilato si presenta direttamente online attraverso il portale Inps.



IMPORTANTE: per garantire l'uniformità di trattamento di tutti i richiedenti i benefici, la data di sottoscrizione della DSU **non deve essere successiva al 30 settembre 2026**, termine fissato per la richiesta di Borsa di Studio (entro il 7 agosto 2026 per la richiesta degli alloggi universitari), **pena l'esclusione dal concorso**.

ISEE CORRENTE: possono presentare la domanda per i benefici del diritto allo studio, gli studenti in possesso di ISEE corrente in corso di validità come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013 e modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche. La sottoscrizione deve avvenire comunque entro il 30/9/2026 (7/8/2026 per la richiesta degli alloggi).

5.1.1 Acquisizione dei dati

L'Università degli Studi di Milano acquisirà telematicamente il valore ISEE Università, nonché la data di sottoscrizione della DSU, direttamente dalla banca dati Inps. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell'ISEE Università.

5.1.2 Importi Borsa di Studio ottenuti nell'anno di imposta 2024

L'importo di Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario percepito nell'anno di imposta 2024 (presente nella Certificazione Unica 2025) **va dichiarato** nell'attestazione ISEE Università. Nel corso della compilazione della domanda on line verrà pertanto richiesto, al fine di applicare una detrazione¹ a favore dello studente, di:

- **confermare** se l'importo percepito come Borsa di Studio nell'anno 2024 dall'Università degli Studi di Milano è stato o meno autocertificato nell'attestazione ISEE Università,
oppure
- **dichiarare** l'eventuale importo percepito e autocertificato nell'attestazione ISEE Università per gli studenti provenienti da altri Atenei.

5.1.3 Casi di non accettazione dell'attestazione ISEE

Gli studenti saranno esclusi dalla graduatoria di Borsa di Studio per:

- sottoscrizione della DSU successiva al 30 settembre 2026 (7 agosto 2026 per la richiesta degli alloggi);
- ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non a favore del *"codice fiscale dello studente richiedente"*;
- mancato riscontro nella Banca dati Inps di un ISEE Università in corso di validità.

In caso di esclusione dalla graduatoria provvisoria per ISEE non conforme (ad es. perché rilasciato per prestazioni NON universitarie) **la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica sia stata sottoscritta entro i termini**, sarà possibile presentare istanza di ricorso di cui al successivo Art. 9.

NOTA BENE: L'attestazione ISEE Università sarà acquisita, pur presentando omissioni/differenze rilevate dall'Inps, ma ai fini della richiesta dei benefici è necessaria una rettifica. In caso contrario l'Ateneo si riserva la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai patrimoni mobiliari/reddituali omessi o diversamente dichiarati come riscontrati nell'apposita annotazione indicata nell'attestazione ISEE Università.

5.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli

¹ L'importo di Borsa di studio per il diritto allo studio universitario percepito nell'anno 2024 sarà detratto d'ufficio dividendolo per la scala di equivalenza e sottraendo il risultato ottenuto al valore ISEE 2026.



studenti devono avere un ISEE Università il cui:

- a) Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEE Università) non sia superiore a **€ 26.887,93**;
- b) Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPE) non sia superiore a **€ 58.452,06**;
L'ISPE verrà calcolato dall'Ateneo dividendo il valore ISP per la scala di equivalenza.

! IMPORTANTE: i due limiti indicati devono essere rispettati **congiuntamente**; il superamento anche solo di un parametro comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

5.3 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art.8 del DPCM 159/13 e dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021 che ha modificato il requisito minimo di reddito, lo studente è considerato autonomo esclusivamente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni (sia per l'anno di imposta 2024 sia per il 2025), non inferiori a **€ 9.000,00** per ciascun anno solare.

! IMPORTANTE: i due requisiti indicati devono essere rispettati **congiuntamente**; la mancata ricorrenza anche solo di un requisito comporta una valutazione dell'Attestazione ISEE come **non conforme**.

5.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare all'estero

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all'estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all'estero, non possono richiedere un'Attestazione ISEE Università.

Agli studenti provenienti dai Paesi indicati nell'**allegato 1** al presente bando sarà richiesta, in fase di presentazione della domanda on line, la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, l'Ateneo provvederà al calcolo del valore ISEE parificato, per la verifica dei limiti di reddito e per l'attribuzione della corretta fascia di reddito. La documentazione riguarderà la composizione del nucleo familiare, l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno solare 2025 e l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare al 31 dicembre 2025.

Elenco della documentazione da produrre:

- certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all'ordinamento del Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se presente un solo genitore specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del genitore non convivente);
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi percepiti nell'anno solare 2025 da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare se i redditi sono prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al 31/12/2025: depositi, azioni o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o dell'impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una



dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;

- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2025 di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l'immobile è casa di residenza o altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia.

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane all'estero. Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'Ateneo sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all'estero, calcola il valore ISEE Università parificato applicando le seguenti regole:

- somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare 2025;
- 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2025; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati, che saranno valutati a € 500,00 al mq;
- il valore ISEE Università parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono applicate le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di equivalenza stabilita dal DPCM n.159/2013.



IMPORTANTE: lo studente potrà completare l'invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma non oltre il **termine del 30 settembre 2026** (entro il 7 agosto 2026 per la richiesta degli alloggi universitari), **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Agli studenti provenienti da Paesi non presenti nell'**allegato 1** sarà attribuita d'ufficio la 1ª fascia di reddito in considerazione dell'importo minimo definito a livello nazionale e corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento richiesti ai fini del rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. L'ateneo si riserva la possibilità di richiedere la documentazione della condizione economica del nucleo familiare, per una verifica a posteriori delle condizioni di reddito previste dal bando.

Gli studenti stranieri residenti in Italia con redditi propri o appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE Università.



NOTA BENE: Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di **rifugiato politico/apolide** dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico/apolide rilasciata dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia e munirsi di un'Attestazione ISEE Università, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

Art. 6 - Importi di Borsa di Studio e ristorazione gratuita

L'ammontare della Borsa di Studio dipende dalla fascia di reddito di appartenenza in base all'attestazione ISEE Università (Art. 6.1) e dalla provenienza geografica (Art. 6.2).

Per gli studenti richiedenti i benefici per un ulteriore semestre (iscrizione al fuori corso oltre la durata normale del corso) gli importi di Borsa di Studio, le eventuali maggiorazioni applicate e il servizio ristorazione sono dimezzati.



6.1 Fasce di reddito

Le tre fasce reddituali previste sono le seguenti:

- Prima fascia: ISEE da € 0,00 a **€ 13.443,97**
- Seconda fascia: ISEE da € 13.443,98 a **€ 17.925,29**
- Terza fascia: ISEE da € 17.925,30 a **€ 26.887,93**

6.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi (in *sede*, *pendolari* o *fuori sede*). In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

La durata del percorso da calcolare è quella **minima impiegata** sulla base del tragitto **con mezzi pubblici**, compresa tra la stazione/fermata di partenza della residenza e quella di arrivo della sede degli studi comprendendo anche eventuali tempi di attesa tra le fermate intermedie. Sono esclusi i tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati.

Con riferimento al sito <https://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/#/home> e ai siti delle Aziende di trasporto locale, i tempi di percorrenza calcolati sono consultabili nella specifica **“Tabella tempi di percorrenza”** pubblicata alla pagina: <https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/borse-di-studio-regionali>

- **Studenti in sede:** appartenenti a famiglie residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso frequentato. Sono considerati in sede anche i frequentanti i corsi online e gli studenti in regime di detenzione.
- **Studenti pendolari:** appartenenti a famiglie residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
- **Studenti fuori sede:** appartenenti a famiglie residenti in Comuni dai quali NON sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, entro 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio **a titolo oneroso** nei pressi di tale sede², utilizzando le strutture abitative dell'Università degli Studi di Milano, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico, da settembre 2026 a settembre 2027 (per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso la durata minima del contratto è di 5 mesi, da settembre 2026 a marzo 2027); per gli studenti ammessi alla laurea magistrale, dottorato o scuola di specializzazione dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva la decorrenza del contratto può iniziare nel momento dell'immatricolazione **ma non oltre il 31 gennaio 2027**, con durata **non inferiore a 10 mesi**.

! Senza idonea documentazione³ comprovante i mesi a titolo oneroso richiedi l'importo di Borsa di Studio spettante sarà da **pendolare**. Pertanto, **l'eventuale risoluzione** in corso d'anno del rapporto di locazione/alloggio a titolo oneroso prima del periodo minimo stabilito dal presente bando, **deve essere obbligatoriamente** comunicata all'ufficio Borse di Studio **entro 15 giorni** dalla risoluzione e

² Con tempi di percorrenza impiegati per raggiungere la sede universitaria, esclusivamente con mezzi pubblici, fino a 60 minuti.

³ **Contratto di locazione:** è richiesta la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.

Strutture collettive: è necessaria una dichiarazione della struttura con l'indicazione dei dati dello studente, il periodo di soggiorno, il corrispettivo e relative ricevute fiscali.



comporta, in mancanza dell'integrazione di documentazione conforme, la perdita della condizione di

fuori sede con effetto retroattivo con conseguente attribuzione della condizione di pendolare e variazione dell'importo di Borsa di Studio spettante. **Diversamente, se la risoluzione del contratto emerge a seguito dei controlli annuali previsti ed effettuati d'ufficio la Borsa di Studio sarà completamente revocata.**

Si intende **"a titolo oneroso"** un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, una certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il **16 novembre 2026**. Gli studenti che si immatricolano al 1° anno di laurea magistrale, al Dottorato o alla scuola di Specializzazione dopo tale data potranno inviare⁴ la documentazione anche successivamente, entro comunque il **31 gennaio 2027 (i contratti di locazione con decorrenza successiva al 31 gennaio 2027 non saranno considerati validi)**. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora il contratto o la certificazione fiscale prodotta negli anni accademici precedenti sia ancora valida per l'a.a. 2026/27 e non sono intercorse, pertanto, variazioni rispetto alla situazione già certificata sarà sufficiente riconfermare per l'a.a. 2026/27 i dati con autocertificazione. L'onerosità del contratto deve essere congrua con i valori stabiliti dall'accordo territoriale per i contratti a canone concordato vigente nel comune in cui è ubicato l'alloggio, pertanto, un canone inferiore ai valori minimi determinati può comportare il mancato riconoscimento dello status di fuori sede.



! IMPORTANTE: lo studente che nel corso dell'a.a. 2026/27 si trova all'estero per partecipare a un programma di mobilità internazionale per essere considerato fuori sede deve appartenere a una famiglia con residenza in un comune dal quale la sede universitaria dell'Università degli Studi di Milano non sia raggiungibile in tempi inferiori a 90 minuti e deve produrre un contratto a titolo oneroso presso il Paese estero. Questo documento deve essere intestato o cointestato allo studente e della durata del periodo di mobilità. Qualora il soggiorno estero duri solo parte dell'a.a. 2026/27 lo studente dovrà integrare anche copia del contratto di locazione regolarmente registrato in Italia così da soddisfare i mesi a titolo oneroso precedentemente indicati.

- **Studenti indipendenti:** sono considerati fuori sede, a prescindere dai tempi di percorrenza impiegati dalla propria residenza per raggiungere la sede universitaria frequentata, se in possesso di alloggio a titolo oneroso che rispetti le caratteristiche e la durata di validità stabilite per lo studente fuori sede.

6.3 Importi Borse di Studio

6.3.1 Iscritti ad anni di corso regolare

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

STUDENTI IN SEDE

Fascia di reddito	Importo	Totale
1 ^a Fascia	€ 2.601,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 3.430,00
2 ^a Fascia	€ 2.162,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 2.991,00

⁴ via e-mail attraverso il servizio Informastudenti > Tasse e benefici – Fees and benefits > Borse di studio – Scholarships.



3ª Fascia	€ 1.314,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 2.143,00
------------------	--	------------

STUDENTI PENDOLARI

Fascia di reddito	Importo	Totale
1ª Fascia	€ 3.991,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 4.820,00
2ª Fascia	€ 3.362,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 4.191,00
3ª Fascia	€ 2.470,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 3.299,00

STUDENTI FUORI SEDE

Opiti presso le strutture abitative dell'Università degli Studi di Milano o altri alloggi pubblici o privati a titolo oneroso durante l'a.a. 2026/27 e studenti indipendenti.

Fascia di reddito	Importo	Totale
1ª Fascia	€ 7.419,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 8.248,00
2ª Fascia	€ 6.343,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 7.172,00
3ª Fascia	€ 5.028,00 più un pasto giornaliero gratuito	€ 5.857,00

STUDENTESSE S.T.E.M.

Alle studentesse iscritte ai corsi di studio S.T.E.M., **allegato 2**, l'importo della Borsa di Studio spettante è incrementato del 20% calcolato sulla base dell'importo di seconda o terza fascia di reddito, **previa verifica della disponibilità finanziaria**.

Provenienza geografica	Importo Totale incrementato 1ª Fascia e 2ª Fascia di reddito	Importo Totale incrementato 3ª Fascia di reddito
In sede	€ 3.589,20	€ 2.571,60
Pendolare	€ 5.029,20	€ 3.958,80
Fuori sede/Indipendente	€ 8.606,40	€ 7.028,40

STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO A DISTANZA

In via sperimentale per l'a.a. 2026/2027 agli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e che frequentano corsi di studio erogati prevalentemente a distanza (oltre il 50%) l'importo unitario della borsa di studio è pari a € 500,00. Non è previsto il servizio ristorazione.

STUDENTI CON DISABILITÀ/HANDICAP

La Borsa di Studio può essere incrementata fino al massimo del 40% dell'importo spettante, qualora il beneficiario appartenga alle categorie di disabili, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. Gli incrementi, calcolati sugli importi di Borsa di Studio di 2ª Fascia o di 3ª Fascia di reddito, verranno assegnati da apposita Commissione e resi noti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio e



erogati insieme alla prima rata di Borsa di studio.

STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A DUE CORSI

Agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a due corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, **previa verifica della disponibilità finanziaria**, ove siano in possesso e mantengano i requisiti per la Borsa per l'intera durata dei corsi. Tale incremento potrà essere attribuito, pertanto, solo dopo il conseguimento del titolo di studio per il corso di studio a cui è ricondotta la richiesta della Borsa di Studio.

Non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti di merito previsti per entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto, DM 933/22 del 2 agosto 2022, Art. 6, comma 1.

6.3.2 Iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati nell'Art. 6.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di **prima immatricolazione o reimmatricolazione**.

L'esonero di tasse e contributi spettante sarà parziale nella misura del 50%.

6.4 Ristorazione gratuita

Per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo e per i beneficiari di Borsa di Studio a.a. 2026/27 è prevista la ristorazione gratuita **dal 1/1/2027 al 31/12/2027**.

Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2027 gli studenti possono fruire del servizio ristorazione a pagamento a tariffa agevolata secondo la fascia di reddito di appartenenza.

La fruizione dei pasti spettanti avviene tramite il badge universitario "Carta La Statale" secondo quanto previsto dal Bando di Concorso per il Servizio Ristorazione e dallo specifico Regolamento.

L'elenco dei punti di ristoro convenzionati è disponibile sul sito web dell'Università degli Studi Milano al link <https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/mense-e-ristorazione>.

NON è previsto alcun rimborso in caso di mancata fruizione del servizio ristorazione gratuito, fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.

- Gli studenti con tempi di percorrenza fino a 90 minuti hanno diritto a fruire di un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.
- Gli studenti con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e gli studenti indipendenti hanno anche diritto al pasto serale e nei giorni festivi a pagamento a tariffa agevolata al costo della fascia di reddito di appartenenza.
- I pasti gratuiti non fruiti nell'arco della giornata non possono essere cumulati con quelli fruiti nei giorni successivi.

Gli studenti idonei iscritti al primo anno di corso, dal 1/1/2027 al 31/12/2027, potranno fruire del servizio ristorazione non gratuitamente ma a pagamento a tariffa agevolata in prima fascia di reddito anche se appartenenti alla seconda o terza fascia reddituale.

6.4.1 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di mantenimento parziale di Borsa di Studio

Ferme restando le modalità di cui all'Art. 6.4, per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale (Art. 4.2.3), il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.

A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto



ed eccedente la quota trattenuta di **€ 414,50** per il servizio dalla prima rata del beneficio.

6.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso

Gli idonei e i beneficiari iscritti al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso hanno diritto al pasto gratuito nel periodo **1° gennaio 2027 - 30 giugno 2027** o fino al conseguimento della laurea, se conseguita prima del 30 giugno 2027. A partire dal 1° luglio 2027 gli stessi studenti potranno fruire del servizio ristorazione a pagamento a tariffa agevolata nella fascia di reddito di appartenenza fino al 31.12.2027 o fino al conseguimento della laurea, se conseguita prima del 31.12.2027.

Sono comunque fatte salve le norme nel **Bando di Servizio Ristorazione a tariffa agevolata**.

6.4.3 Prosecuzione del servizio post lauream

Lo studente idoneo o beneficiario di Borsa di Studio regionale può richiedere, dopo il conseguimento del titolo di studio, di fruire del servizio ristorazione **a pagamento a tariffa agevolata** fino al 31 dicembre 2027 purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

Senza prosecuzione degli studi lo studente decade dal beneficio del servizio ristorazione, pena l'addebito delle transazioni effettuate.

Art. 7 - Integrazioni Borsa di Studio regionale a.a. 2026/27

7.1 Mobilità Internazionale

Gli studenti idonei o beneficiari di Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

I contributi sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base della durata del periodo di soggiorno studio all'estero o in Italia.

Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di studio, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi di studio dell'Ateneo. Verranno, pertanto, considerati esclusivamente i programmi disciplinati da uno specifico bando di Ateneo che preveda una procedura di selezione. Dall'importo dell'integrazione di mobilità internazionale assegnata è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea o a seguito di accordi bilaterali, anche non comunitari o con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dall'Ateneo.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:

- a) delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei (una sola volta per ciascun livello di studi frequentato);
- b) della quota trattenuta per i pasti gratuiti spettanti e non fruiti nel periodo di soggiorno; tale rimborso sarà calcolato su frazioni quindicinali (per ogni partecipazione alla mobilità internazionale).

ATTENZIONE: per tutto il periodo del programma di studio o dello stage lo studente **NON** deve fruire del servizio ristorazione erogato dall'Ateneo.

Su richiesta, il contributo è esteso ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o iniziative analoghe) purché laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.



7.1.1 Termine per la presentazione della domanda

La richiesta va effettuata contestualmente alla domanda di Borsa di Studio a.a. 2026/27.

7.1.2 Graduatoria

La graduatoria provvisoria per i contributi di mobilità internazionale verrà pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Milano entro il 31 gennaio 2028. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva entro fine febbraio 2028.

7.1.3 Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento dell'integrazione, comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio, sarà disposto entro il 28 febbraio 2028 secondo le modalità previste dall'Art. 10.

7.2 Laureati entro la durata normale del corso a.a. 2026/27 - Premio di laurea

In attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti che conseguono il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2026/27 entro la durata normale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano, **previa verifica della disponibilità finanziaria**, di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio ristorazione.

Per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap di cui art. 3, comma 1 o 3 della Legge 104, l'integrazione è assegnata con il conseguimento del titolo di studio entro il 1° anno fuori corso.

Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione del premio di laurea, effettuata d'ufficio, saranno esclusi coloro che:

- a) non si siano laureati in un numero di anni pari alla durata normale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale a partire dall'anno di **prima immatricolazione**;
- b) siano già risultati beneficiari di premio di laurea nel corso di tutta la carriera universitaria;
- c) non siano risultati beneficiari di Borsa di Studio regionale a.a. 2026/27;
- d) rinnovano l'iscrizione universitaria all'a.a. 2027/28 al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso.

In caso di disponibilità finanziaria, Il pagamento dell'integrazione di premio di laurea a.a. 2026/27 agli aventi diritto sarà disposto entro luglio 2028 secondo le modalità previste per la Borsa di Studio regionale.

Art. 8 - Procedure per la generazione delle graduatorie

8.1 Studenti iscritti a un primo anno, ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuola di specializzazione

Agli studenti è attribuito un punteggio di reddito calcolato con la seguente formula. Il punteggio massimo attribuibile è 1000 punti.

$$\left(1 - \frac{ISEE\ studente}{26.887,93}\right) \times 1000$$

A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Agli studenti è attribuito un punteggio di merito calcolato in base ai crediti sostenuti e verbalizzati al 10 agosto 2026 e alla relativa media ponderata. I punti attribuibili complessivamente sono 1000 così distribuiti:



- 600 per i crediti secondo la seguente formula:

$$\left(\frac{\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}}{\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi}} \right) \times 600$$

- 400 in base alla media ponderata:

$$\left(\frac{\text{Votazione media ponderata studente} - 18}{30 - 18} \right) \times 400$$

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Art. 9 - Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

La **graduatoria provvisoria** di Borsa di Studio sarà pubblicata **per tutti i richiedenti** entro il 31 ottobre 2026 nel sito www.unimi.it in "Sportello on line" al link <https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/>

Gli studenti che si iscrivono al semestre aperto non saranno presenti e saranno collocati in una successiva e diversa graduatoria (c.d. "Borsa del secondo semestre") di cui si darà comunicazione con avviso pubblico.

Eventuali ricorsi avverso l'esito negativo devono essere presentati **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria**. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell'esito on line, deve riguardare errori materiali o eventuali errate valutazioni da parte dell'Università degli Studi di Milano e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione, entro il 30 novembre 2026 verrà pubblicata **la graduatoria definitiva** in cui lo studente potrà riscontrare l'esito del ricorso. Le Borse di Studio saranno assegnate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I ricorsi avverso l'esito definitivo della graduatoria dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Nella graduatoria definitiva saranno ammessi solo gli studenti iscritti all'a.a. 2026/27.

Gli studenti in possesso dei requisiti reddituali richiesti e **NON ancora iscritti** al dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e al 1° anno di laurea magistrale, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno considerati beneficiari sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione; l'iscrizione dovrà comunque essere perfezionata entro i termini previsti dall'Ateneo, pena l'automatica esclusione dal presente concorso.

ATTENZIONE: l'esito delle graduatorie pubblicato online vale a titolo di notifica e non saranno inviate ulteriori comunicazioni. È responsabilità dei partecipanti al concorso prendere visione dei risultati.

Art. 10 - Modalità di pagamento delle Borse di Studio e delle integrazioni

Le rate saranno accreditate esclusivamente sulla "Carta La Statale", il badge di Ateneo che permette di accedere ai servizi universitari e che lo studente riceve successivamente all'immatricolazione. Nell'apposita finestra della pagina personale di UNIMIA sono indicati lo stato della verifica dei dati inseriti in fase di immatricolazione, di avanzamento della produzione/spedizione della carta, e lo stato di attivazione.

Chi non dovesse ricevere il badge è invitato a correggere eventualmente i dati secondo le indicazioni che troverà nel link di tale finestra e, in caso di necessità, contattare l'ufficio scrivendo su Informastudenti e



selezionando la categoria “badge universitario”.

Per essere idonea a ricevere i pagamenti, la Carta La Statale dovrà inoltre essere attivata come carta prepagata “Flash Up Studio La Statale”. Per fare questo lo studente dovrà provvedere ad:

1. attivare la Carta La Statale come badge universitario dalla pagina personale UNIMIA;
2. attivare la Carta come “Flash Up Studio La Statale” recandosi personalmente in una qualsiasi filiale di Banca Intesa Sanpaolo prendendo preventivamente appuntamento tramite il numero verde 800303303 e scegliendo: 2 “per informazioni sui Prodotti e Servizi”, e successivamente 1 “per informazioni su conti e carte di pagamento”.

Se al momento del pagamento lo studente non ha ancora provveduto ad attivare la Carta, saranno avviati automaticamente tentativi successivi di accredito.

Maggiori informazioni sul sito <https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/badge-carta-la-statale>

Gli studenti residenti in **Siria, Iran e Corea del Nord** potranno invece ricevere i pagamenti con accredito bancario su un proprio conto corrente, fermo restando che, in ottemperanza alla normativa internazionale vigente e in funzione delle nuove norme e procedure di recente emanazione, sarà necessario fornire su richiesta dell'Ufficio Borse di Studio il permesso di soggiorno in corso di validità o la copia della carta d'identità.

10.1 Tempi di pagamento

Il pagamento della Borsa a favore dei beneficiari, fatta salva l'assenza di blocchi amministrativi sulla carriera, avviene in due rate di pari importo. In unica soluzione per gli iscritti al 1° anno fuori corso.

La **disposizione di pagamento** non equivale all'effettivo accredito dell'importo sul proprio conto corrente. Il completamento della procedura dipende dalle tempistiche degli istituti bancari.

10.1.1 Prima rata

Il pagamento della prima rata della Borsa di Studio sarà disposto **entro il 31 dicembre 2026**.

Il pagamento in favore degli iscritti al “semestre aperto” risultati beneficiari con immatricolazione perfezionata nel secondo semestre sarà disposto entro aprile 2027.

Per i beneficiari sotto condizione la prima rata sarà erogata a partire dal mese di gennaio 2027 previo perfezionamento dell'iscrizione a.a. 2026/27 (dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e 1° anno laurea magistrale).

10.1.2 Seconda rata

Il pagamento della seconda rata della Borsa di Studio sarà disposto agli iscritti ad anni di corso successivi al primo **entro il 30 giugno 2027**.

Per gli iscritti al 1° anno, compresi gli studenti del semestre aperto, la seconda rata della Borsa è corrisposta **entro il 31 ottobre 2027** previo accertamento del conseguimento del requisito minimo di merito richiesto (Artt. 4.2.2 e 4.4.1).

10.1.3 Sospensione del pagamento

In caso di situazione debitoria, l'Ateneo si riserva di sospendere il pagamento della Borsa di Studio allo studente fino all'estinzione del debito o di effettuare una compensazione di quanto dovuto. Analoga sospensione o compensazione può essere applicata agli studenti in caso di accertamenti della condizione economica o di verifica merito, relativi anche ad anni accademici precedenti.



Art. 11 - Studenti iscritti al “Semestre aperto” con immatricolazione a.a. 2026/2027 nel secondo semestre

Con riferimento al godimento dei benefici a concorso, a seguito dell'immatricolazione nel secondo semestre:

- gli studenti che si iscrivono al semestre aperto presso l'Università degli Studi di Milano devono presentare la domanda per la Borsa di Studio secondo le procedure, le modalità e le tempistiche stabilite dal presente bando.
- gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto presso altri Atenei e che, a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale di medicina, odontoiatria e veterinaria, si immatricoleranno presso l'Università degli Studi di Milano nel secondo semestre, potranno presentare la domanda di Borsa di Studio **successivamente**. Sarà infatti emanato un avviso pubblico di riapertura dei termini con l'individuazione di una finestra temporale di candidatura aggiuntiva per la concessione dei benefici (Borsa di Studio e servizi del diritto allo studio), indicativamente a fine gennaio 2027/febbraio 2027.

Entrambe le categorie di studenti sopraindicate, pertanto, non saranno presenti nella graduatoria ordinaria del presente bando, Art. 9, ma saranno collocate in una successiva e diversa graduatoria (c.d. “Borsa del secondo semestre”) a condizione di aver sostenuto i relativi esami, anche con esito negativo. Con l'avviso di riapertura dei termini sarà data anche comunicazione della data di pubblicazione della graduatoria.

L'importo di Borsa di Studio a concorso coincide con quello annuale, Art. 6.

Per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, Art. 6.2:

- il regolare contratto di locazione a titolo oneroso dovrà essere prodotto entro il 31 marzo 2027;
- la durata del contratto NON potrà essere inferiore a tre mesi;
- l'importo di Borsa di studio sarà parametrato rispetto ai mesi effettivi di copertura del contratto di locazione onerosa secondo la formula:

$$\frac{\text{importo fuori sede} - \text{importo pendolare}}{10} \times n. \text{ mesi del contratto fino al } 30/09/2027$$

- in caso di riconoscimento della condizione di fuori sede dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, il conguaglio dell'importo di borsa rimodulato sarà pagato insieme al saldo di Borsa di Studio.

! IMPORTANTI: la Borsa di Studio può essere concessa solo a seguito di immatricolazione al secondo semestre e il requisito di merito a posteriori, art. 4.2.2, determinerà la conferma o la revoca del beneficio assegnato.

! ATTENZIONE: pena l'esclusione dal concorso, è richiesto un ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario rilasciato nel 2026, con data di sottoscrizione della DSU **non successiva al 30 settembre 2026**.

Art. 12 - Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile e non cumulabile con:

- a) analoghi benefici economici erogati dall'Ateneo o da altri Enti pubblici o privati;
- b) le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
- c) posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti, con esclusione degli alloggi universitari di Ateneo.



In tutti i casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione da inoltrare via e-mail attraverso il servizio Informastudenti > Tasse e benefici > Borse di studio. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall'Università degli Studi di Milano.

La Borsa di Studio è invece compatibile e pertanto cumulabile con i contributi assegnati per soggiorni di studio all'estero e non preclude la partecipazione ai bandi per le collaborazioni studentesche dell'Ateneo.

Art. 13 - Decadenza dal beneficio di Borsa di Studio

13.1 Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- a) lo studente non presenti all'ufficio dell'Ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (Art.14);
- b) l'Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti agli Artt. 4 e 5;
- c) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2026/27. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito previsto dall'Art. 4.2.2 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- d) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2026/27 successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
- e) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto dall'Art. 4.2.2;
- f) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito previsto dall'Art. 4.4.1;
- g) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l'Ateneo;
- h) venga interrotta la carriera universitaria nel corso dell'a.a. 2026/27 a qualunque titolo.
- i) i beneficiari sotto condizione del dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e del 1° anno laurea magistrale non si iscrivano entro i termini previsti dall'Ateneo;
- j) l'Ateneo accerti la risoluzione in corso d'anno del rapporto di locazione/alloggio a titolo oneroso prima del periodo minimo stabilito dal presente bando;

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere all'Università degli Studi di Milano, entro la pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso la richiesta della Borsa di Studio viene annullata.

13.2 Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dall'Art. 4.2.2 entro il 30 novembre 2027. L'esonero di tasse e contributi spettante sarà parziale nella misura del 50%.

13.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di



Studio, dovrà corrispondere all'Università degli Studi di Milano le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni previste nell'Art. 7 e l'importo corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente fruito (solo i pasti gratuiti in caso di decadenza per mancanza del requisito di merito, di tutti i pasti fruiti negli altri casi).

In caso di decadenza parziale (vedi Artt. 4.2.3 e 13.2) ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota di € 414,50 trattenuta dalla prima rata del beneficio per il servizio ristorazione.

ATTENZIONE: così come per i casi di revoca, anche per effetto della decadenza lo studente perderà il diritto all'esonero di tasse e contributi.

Relativamente all'eventuale fruizione del servizio alloggio, lo studente dovrà corrispondere altresì la differenza tra l'importo di tariffa agevolata e l'importo di tariffa di foresteria in caso di:

- iscrizione al ripetente in corso d'anno;
- rinuncia agli studi o trasferimento ad altro ateneo;
- decadenza per accertata non veridicità dei dati autocertificati.

Per la restituzione dell'importo dovuto potranno essere definiti piani di restituzione rateali, fatta salva la restituzione dell'importo totale in unica soluzione in caso di conseguimento del titolo di studio e di chiusura della carriera per rinuncia studi o trasferimento ad altro Ateneo.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché, il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

Art. 14 - Controlli di veridicità delle autocertificazioni

La domanda per tutti i benefici erogati dall'Università degli Studi di Milano è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

L'Università degli Studi di Milano, ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito/patrimoni, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Università degli Studi di Milano in accordo con l'Agenzia delle Entrate, la Direzione Regionale della Lombardia e il Ministero delle Finanze e in applicazione del "Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università degli Studi di Milano" emanato con Decreto rettorale 21368/20 del 31 luglio 2020, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni o ogni altra Pubblica Amministrazione detentrica dei dati autocertificati.

L'Università degli Studi di Milano potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti o ulteriori indagini.

L'Ateneo si riserva di eseguire controlli e le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R.



445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del d. Lgs. 68/2012, ossia il triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012 potrà essere pagata in forma ridotta in applicazione dell'art. 16 Legge 689/1981.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

Art. 15 - Responsabile del procedimento e contatti

I dati personali raccolti sono finalizzati alla gestione del concorso e saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)".

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Stefano Salvato, responsabile Ufficio Borse di Studio.

Per contattarci utilizzare il Servizio Informastudenti:

<https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML> > Tasse e benefici – Fees and benefits > Borse di studio – Scholarships

Per informazioni: <https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi>

Milano, 8 luglio 2026

La Rettrice
Marina Brambilla



Allegato 1 - Elenco Paesi per cui è richiesta la presentazione di documentazione estera reddituale e patrimoniale (2025) per la determinazione dell'ISEE Università parificato.

NAZIONI DI PRODUZIONE DEL REDDITO

ANDORRA	FRANCIA	PANAMA
ANTIGUA E BARBUDA	GERMANIA	POLINESIA FRANCESE
ANTILLE OLAND.(P.B.)	GIAPPONE	POLONIA
ARABIA SAUDITA	GIBILTERRA	PORTOGALLO
ARUBA	GRECIA	PRINCIPATO DI MONACO
AUSTRALIA	GUYANA	PUERTO RICO
AUSTRIA	HONG KONG	QATAR
BAHAMAS	IRLANDA	REGNO UNITO
BAHREIN	ISLANDA	REPUBBLICA CECA
BARBADOS	ISOLE CAYMAN	REPUBBLICA DI SAN MARINO
BELGIO	ISOLE TURCKS AND CAICOS	ROMANIA
BERMUDA	ISOLE VERGINI	RUSSIA
BRUNEI	ISRAELE	SAINT KITTS E NEVIS
BULGARIA	KUWAIT	SEYCHELLES
CANADA	LETTONIA	SINGAPORE
CILE	LIECHTENSTEIN	SLOVACCHIA
CIPRO	LITUANIA	SLOVENIA
CITTA' DEL VATICANO	LUSSEMBURGO	SPAGNA
COREA DEL SUD	MACAO	STATI UNITI D' AMERICA
COSTA RICA	MALTA	SVEZIA
CROAZIA	NAURU	SVIZZERA
DANIMARCA	NORVEGIA	TAIWAN
EMIRATI ARABI UNITI	NUOVA ZELANDA	TRINIDAD E TOBAGO
ESTONIA	OMAN	UNGHERIA
FALKLAND	PAESI BASSI	URUGUAY
FINLANDIA	PALAU	



Allegato 2 – Elenco corsi S.T.E.M. dell'Università degli Studi di Milano

Classe	Descrizione Classe	Descrizione Corso
LM-6	Biologia	PLANT SCIENCE
LM-6	Biologia	BIOLOGIA APPLICATA ALLE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE
LM-6	Biologia	BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE BIOLOGICA
LM-6	Biologia	BIOLOGIA APPLICATA ALLA RICERCA BIOMEDICA
LM-6	Biologia	MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL
L-2	Biotechnologie	BIOTECNOLOGIE MEDICHE
L-2	Biotechnologie	BIOTECNOLOGIA
LM-7	Biotechnologie agrarie	BIOTECHNOLOGY FOR THE BIOECONOMY
LM-8	Biotechnologie industriali	MOLECULAR BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS
LM-8	Biotechnologie industriali	BIOINFORMATICS FOR COMPUTATIONAL GENOMICS
LM-8	Biotechnologie industriali	QUANTITATIVE BIOLOGY
LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	MEDICAL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR MEDICINE
LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	BIOMEDICAL OMICS
LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO
LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	SAFETY ASSESSMENT OF XENOBIOTICS AND BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS
LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	SCIENZE BIOTECNOLOGICHE VETERINARIE
LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali	SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI
LM-DATA	Data science	DATA SCIENCE FOR ECONOMICS
LM-DATA	Data science	DATA SCIENCE FOR ECONOMICS AND HEALTH
LM-17	Fisica	FISICA
LM-18	Informatica	INFORMATICA
LM-40	Matematica	MATEMATICA
L-13	Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE
LM-54	Scienze chimiche	SCIENZE CHIMICHE
LM-60	Scienze della natura	BIOGEOSCIENZE: ANALISI DEGLI ECOSISTEMI E COMUNICAZIONE DELLE SCIENZE
LM-61	Scienze della nutrizione umana	ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA
L-27	Scienze e tecnologie chimiche	CHIMICA
L-27	Scienze e tecnologie chimiche	CHIMICA INDUSTRIALE
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	INDUSTRIAL CHEMISTRY
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	COSMETIC INDUSTRIAL SCIENCE
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	SUSTAINABLE INDUSTRIAL CHEMISTRY
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	SCIENZE E SICUREZZA CHIMICO-TOSSICOLOGICHE DELL'AMBIENTE
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	TOSSICOLOGIA PER LA SICUREZZA UMANA E AMBIENTALE



L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	SCIENZE DEI PRODOTTI NATURALI PER LA SALUTE
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE
L-30	Scienze e tecnologie fisiche	FISICA
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	SCIENZE DELLA TERRA
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	INFORMATICA
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	INFORMATICA MUSICALE
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	INFORMATICA PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	ENVIRONMENTAL CHANGE AND GLOBAL SUSTAINABILITY
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	SCIENZE NATURALI
LM-79	Scienze geofisiche	GEOPHYSICS
L-34	Scienze geologiche	SCIENZE GEOLOGICHE
L-35	Scienze matematiche	MATEMATICA
LM-66	Sicurezza informatica	SICUREZZA INFORMATICA
LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione	DATA SCIENCE AND ECONOMICS
L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	BENI CULTURALI: SCIENZE, TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA
L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEI SUPPORTI DELL'INFORMAZIONE